



Comune di Rocchetta Tanaro

Provincia di Asti

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 105

Trasmessa alla Sezione del Comitato di Controllo

EE. LL. di Asti

con elenco N. 191 prot. N. 126

in data 13 GEN. 1989

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL PARCO NATURALE DI ROCCHETTA TANARO

L'anno millenovecentoottantotto addi diciassette
del mese di dicembre alle ore 16,30 nella solita sala delle riunioni
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in adunanza straordinaria ed in
seduta pubblica di prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	ICARDI Stefano	si	
2	DAMIANO G. Battista	si	
3	ALIBERTI Sergio	si	
4	BEZZATO Bartolomeo		si
5	FORLANO Vincenzo	si	
6	CRESTA Giuseppe	si	
7	PETTAZZI Franco	si	
8	PORZIO Sisto	si	
9	QUAGLIA Giacomo		si
10	VIGNALE Giovanni	si	
11	VIGNALE Vincenzo		si
12	VISCONTI Giuseppe	si	
13	CAVANNA Mario	si	
14	ICARDI Giacomo	si	
15	MACARIO Serafino		si
Totali		11	4

con l'intervento e l'opera del signor De Feo Dr. Alberto Segretario Comunale,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Icardi Cav. Stefano
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e apre la trattazione
dell'oggetto suindicato.

del PARCO NATURALE di ROCCHETTA TANARO



Articolo 1 - Limiti del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di fruizione del Parco Naturale di Rocchetta Tanaro.

Articolo 2 - Circolazione con mezzi motorizzati

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, primo comma, sub "f", della Legge Regionale 28 Aprile 1980 N° 31, l'accesso e la circolazione con mezzi motorizzati, al di fuori dei percorsi appositamente individuati e segnalati dall'Ente Parco, è vietato.

Sono esclusi dal divieto di cui al precedente comma:

- a) i mezzi delle Pubbliche Amministrazioni;
- b) i mezzi dei privati impiegati nei lavori agricoli e selvicolturali, nelle sistemazioni ed opere idrauliche e forestali, nelle operazioni di pronto intervento antincendio;
- c) i mezzi muniti di contrassegno rilasciato dall'Ente Parco: tale contrassegno non può essere rilasciato per periodi di validità superiori ai 60 giorni e deve essere rilasciato soltanto per comprovate e motivate necessità; contrassegni permanenti possono essere rilasciati esclusivamente per comprovate necessità su percorsi limitati ed obbligatori; contrassegni a validità giornaliera possono essere rilasciati direttamente dalla Direzione e/o Ufficio Vigilanza del Parco;
- d) l'accesso alla "Casa del Parco" è consentito, esclusivamente per lo stretto tempo necessario allo scarico e carico di merci e materiali di coloro che fruiscono della medesima; per eventuale emergenza è consentita la sosta notturna di un solo automezzo durante i soggiorni gruppi, con pernottamento presso la "Casa del Parco".

Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da £. 25.000 a £. 250.000.

Articolo 3 - Abbandono piccoli rifiuti

E' vietato l'abbandono, anche temporaneo, di piccoli rifiuti derivanti dal consumo di pasti e/o bevande e da pic-nic.

Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da £. 10.000 a £. 100.000.

Articolo 4 - Accensione di fuochi

Fatte salve le normali attività selvicolturali ed agricole, l'accensione di fuochi è sempre vietata.

Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da £. 20.000 a £. 200.000.

Articolo 5 - Raccolta della flora spontanea

La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di parti della flora erbacea ed arbustiva sono sempre vietati.

Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali.

Le violazioni di cui al primo comma del presente articolo, comportano la sanzione amministrativa da £. 25.000 a £. 250.00.

Articolo 6 - Raccolta funghi

La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di funghi anche non commestibili, sono sempre vietate.

E' fatto salvo il diritto di uso civico di fungatico a favore della Comunità locale di Rocchetta Tanaro. Tale diritto deve essere esercitato nei modi, nei tempi e con i limiti di cui alla Legge Regionale 2 Novembre 1982 N° 32.

La raccolta dei tartufi viene svolta secondo quanto stabilito dal D.P.R. del 17 Luglio 1970 N° 568 e successive modificazioni.

Per i non residenti può essere rilasciato un tesserino della ^{durata} giornaliera o settimanale, a pagamento, dalla Direzione del Parco Naturale di Rocchetta Tanaro, fino ad un massimo di 20 tesserini giornalieri e 30 tesserini settimanali.

Le violazioni della norma di cui al primo comma del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da £. 25.000 a £. 250.000 per ogni esemplare.

Articolo 7 - Raccolta di anfibi e molluschi

La cattura e l'uccisione di qualsiasi specie di molluschi, rane, rospi, e altri invertebrati sono sempre vietati.

La violazione alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da £. 25.000 a £. 250.000 per ogni esemplare.

Articolo 8 - Raccolta degli insetti

La cattura, l'asportazione e l'uccisione di insetti di qualsiasi ordine o specie sono sempre vietate.

Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali, nonché la applicazione delle norme di polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica, e forestale.

Le violazioni di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da £. 25.000 a £. 250.000.

Articolo 9 - Raccolta dei prodotti del sottobosco

La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di qualsiasi prodotto del sottobosco, ad eccezione della raccolta dei funghi eduli regolamentata dall'articolo 6 del presente Regolamento, sono sempre vietati.

Le violazioni di cui alle norme del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da £. 25.000 a £. 250.000.

Articolo 10 - Raccolta delle castagne

La raccolta delle castagne è limitata ad una quantità giornaliera procapite di Kg. 5.

La violazione alla norma (raccolta superiore alla quantità giornaliera consentita) comporta la sanzione amministrativa da £. 10.000 a £. 100.000 più £. 5.000 per ogni Kg. eccedente.

Articolo 11 - Introduzione di cani

E' consentita l'introduzione di cani di qualsiasi razza, purché tenuti al guinzaglio.

E' fatto salvo alle persone autorizzate alla raccolta dei tartufi, l'uso del cane senza guinzaglio,

Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da £. 25.000 a £. 250.000.

Articolo 12 - Disturbo della quiete e degli habitat naturali

L'uso di apparecchi radio e televisivi, nonché giradischi, mangianastri e simili è consentito con un volume di ascolto tale da non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale.

E' sempre consentito l'uso di apparecchi radioricetrasmittenti impiegati in servizi di vigilanza, soccorso, ricerca e guida. Durante manifestazioni didattico-sociali è consentito l'uso di amplificatori meccanici ed elettronici.

Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da £. 25.000 a £. 250.000.

Articolo 13 - Pascolo degli animali

Il pascolo del bestiame di qualsiasi specie è sempre vietato.

Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da £. 5.000 a £. 50.000 per ogni capo di bestiame.

Articolo 14 - Attraversamento con mandria di bestiame

L'attraversamento con mandria di bestiame di qualsiasi specie può avvenire unicamente lungo l'asse stradale asfaltato "Monfalcone-Gatti" che collega il Comune di Rocchetta Tanaro al Comune di Monbercelli.

I conduttori devono impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni alla vegetazione ed alle proprietà limitrofe alla strada.

L'attraversamento deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque in giornata ed unicamente nelle ore diurne.

Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da £. 25.000 a £. 250.000.

Articolo 15 - Divieti temporanei di accesso

L'Ente Parco può temporaneamente impedire l'accesso a particolari e limitate zone per fini selviconturali e faunistici o in occasione di manutenzione delle strade e dei sentieri o di pericolo per i visitatori; tali zone saranno opportunamente indicate con apposite tabelle.

L'accesso, in violazione alla norma di cui al presente articolo, comporta una sanzione amministrativa da £. 25.000 a £. 250.000.

Articolo 16 - Percorsi pedonali

E' sempre vietato uscire dai sentieri e dalle strade costituenti l'itinerario di visita al Parco Naturale.

La violazione alla norma di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa da £. 10.000 a £. 100.000.

Articolo 17 - Sosta di mezzi motorizzati

E' sempre vietata la sosta al di fuori dei parcheggi segnalati.

La violazione alla norma di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da £. 10.000 a £. 100.000.

Articolo 18 - Danneggiamento tabelle e indicazioni

E' vietato danneggiare, imbrattare, togliere e/o spostare qualunque tipo di tabella o indicazione posto dall'Ente Parco.

Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da £. 25.000 a £. 250.000 per tabella o cartello segnaletico danneggiati.

Articolo 19 - Scritte sui muri e sulle piante

Ai sensi dell'articolo 639 del Codice Penale è vietato deturpare e/o imbrattare cose mobili ed immobili all'interno del Parco.

La violazione alla norma di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da £. 25.000 a £. 250.000 per ogni scritta o segno che deturpa o imbratta gli oggetti del comma precedente.

Articolo 20 - Deroghe

L'Ente Parco può sempre concedere deroghe alle norme previste dal presente Regolamento per fini scientifici, didattici, di studio e sociali, purché non contrastino con le disposizioni legislative dello Stato e/o della Regione Piemonte, ovvero siano di competenza di altri organi e/o Autorità.

Le deroghe sono specifiche, normative e a termine.

Le autorizzazioni in deroga dovranno essere esibite, a richiesta, al personale adibito alla vigilanza.

Il Personale dell'Ente Parco può agire in deroga a quanto disposto dal presente Regolamento, secondo le indicazioni ed i programmi del Consiglio Direttivo.

Articolo 21 - Vigilanza

La vigilanza sull'osservanza del presente Regolamento e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati al personale di vigilanza dell'Ente Parco ed ai soggetti di cui all'articolo 10 della Legge Regionale 28 Aprile 1980 N° 31, previa convenzione con gli Enti di appartenenza, nonché agli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza.

Articolo 22 - Fruizione strutture ricettive del Parco

Per fini didattici, sociali, culturali, e scientifici, così come previsto dall'articolo 3 della Legge Regionale 28 Aprile 1980 N° 31 è possibile utilizzare le strutture ricettive del Parco Naturale.

Le modalità ed i tempi di fruizione verranno stabilite compatibilmente con le esigenze di servizio.

La fruizione della "Casa del Parco" è disciplinata dalle seguenti norme:

- a) La "Casa del Parco" viene messa a disposizione di coloro che ne facciano richiesta scritta almeno 30 giorni prima dell'inizio del soggiorno, previa autorizzazione del Presidente del Parco Naturale di Rocchetta Tanaro.
- b) I gruppi di soggiorno dovranno essere composti al massimo di N° 20 persone.
- c) I gruppi autorizzati al soggiorno si assumono la responsabilità per eventuali danni a materiali e strutture e persone durante il periodo di permanenza.
- d) I soggiorni alla "Casa del Parco" iniziano il Lunedì e terminano il Venerdì della stessa settimana.
- e) Durante il periodo di soggiorno gli ospiti dovranno provvedere alle pulizie ordinarie dei locali e dei servizi ed anche alla rimozione giornaliera della spazzatura; i locali dovranno essere lasciati nelle stesse condizioni in cui si trovavano all'inizio del soggiorno.

- f) Non sono previste spese per l'uso delle attrezzature ma solo un rimborso forfettario di £. 5.000 giornaliero per persona, £. 2.500 giornaliero per persona per i gruppi scolastici, da versare all'inizio del soggiorno a mezzo di apposito bollettino prestampato oppure versando l'importo sul c/c N° 11061140 postale intestato a Comune di Rocchetta Tanaro Servizio Tesoreria.
- g) Non è consentito accedere alla "Casa del Parco" con automezzi e motociclette che dovranno essere lasciati nell'apposito parcheggio adiacente alla strada asfaltata.
- h) Durante la permanenza gli ospiti dovranno tenere un comportamento tale da non arrecare danno e disturbo all'ambiente naturale.
- i) Nel corso delle visite guidate non è consentito l'accesso alla "Casa del Parco".

Articolo 23 - Visite guidate

Il Parco Naturale è sempre aperto al pubblico, i gruppi che intendono effettuare visite guidate possono fare richiesta all'Ufficio di Vigilanza.

Articolo 24 - Raccolta fossili

La raccolta, l'asportazione e il danneggiamento di reperti fossili sono sempre vietati.

Le violazioni alla norma di cui al presente articolo prevedono una sanzione amministrativa da £. 10.000 a £. 100.000.

Articolo 25 - Commissione Tecnica-Consultiva

L'Ente Gestore del Parco Naturale di Rocchetta Tanaro si avvale del parere di una Commissione Tecnica-Consultiva così composta :

n°2 membri della maggioranza del Consiglio Comunale;

n°1 membro della minoranza del Consiglio Comunale;

n°2 rappresentanti della famiglia Incisa (di cui uno effettivo e uno supplente);

n°2 rappresentanti dei piccoli proprietari (di cui uno effettivo e uno supplente);

n°1 Direttore del Parco Naturale;

n°1 Segretario Comunale dell'Ente Gestore.

La commissione elegge nel proprio seno un Presidente.

Articolo 26 - Procedure

Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento si applicano le norme di cui alla Legge Regionale 2 Marzo 1984 N° 15.

Il presente verbale viene steso e sottoscritto ai sensi degli artt. 300 - 301 del T.U.L.C.P. 4.2.1915 n. 148; la lettura e l'approvazione dello stesso sono rimesse alla prossima seduta consiliare.

IL PRESIDENTE
(Icardi Cav. Stefano)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Alberti Sergio)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Rea Dr. Alberto)

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione ^{XXXXXX} è stata pubblicata all'albo preterito del Comune per 15 giorni dal **14 GEN. 1989** al **28 GEN. 1989** e contro di essa non sono pervenute opposizioni.

il **29 GEN. 1989**



IL SEGRETARIO COMUNALE
[Signature]

REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI ROCCHETTA TANARO

Consiglio comunale
n. **19**
data del **26/01/89**
c. n. **1218/2415**

PCC
IL SEGRETARIO
Fto PIERLUIGI BRONZO

IL PRESIDENTE
Fto Baguadentro

IL SEGRETARIO
[Signature]

